



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale  
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI PRODOTTI DELLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO  
DI BRINDISI PER UN PERIODO DI MESI 18, CON POSSIBILITA' DI  
ESTENSIONE PER ULTERIORI MESI 6.**



## Sommario

<b>Articolo 1 — Ente appaltante</b> .....	3
<b>Articolo 2 - Oggetto dell'appalto</b> .....	3
<b>Articolo 3 - Durata e valore stimato dell'appalto e canone di concessione</b> .....	6
<b>Articolo 4 — Modalità di esecuzione del servizio</b> .....	7
1) RIFIUTI DI ORIGINE ALIMENTARE DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 7 DEL D. LGS. 182/2003; .....	8
2) ACQUE REFLUE COMPRESSE LE ACQUE DI SENTINA .....	12
3) RESIDUI DEL CARICO .....	13
4) RIFIUTI ASSOCIATI AL CARICO .....	13
5) OLI LUBRIFICANTI ESAUSTI.....	14
6) FILTRI OLIO, BATTERIE ESAUSTE, ECC. ....	15
7) RIFIUTI NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI NUMERI 1, 2, 3, 4, 5, e 6 PRODOTTI DALLE UNITÀ DA DIPORTO, DA PESCA E DA UNITÀ ADDETTE AI SERVIZI PORTUALI. ....	15
<b>Articolo 6 — Orario di servizio, maggiorazioni/riduzioni ed addizionali</b> .....	19
<b>Articolo 7 - Tariffe</b> .....	20
<b>Articolo 8 — Area di raccolta</b> .....	28
<b>Articolo 9 — Obblighi ulteriori del concessionario</b> .....	29
<b>Articolo 10 — Decadenza</b> .....	30



## Articolo 1 — Ente appaltante

Il presente appalto è indetto dall'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, Ente pubblico non economico, con sede in Bari, al Piazzale Cristoforo Colombo, n. 1.

## Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

Il servizio ha per oggetto la raccolta (anche a mezzo unità navali) e trasporto allo smaltimento/recupero per il **periodo di mesi solari 18 (diciotto), con possibilità di estensione per ulteriori mesi 6 (sei)**, decorrente dalla data di aggiudicazione definitiva e di consegna del servizio, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico provenienti da bordo delle navi in sosta nell'area portuale di Brindisi, alla fonda o in banchina, nonché in favore delle navi in rada, di cui al *Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti (d'ora in avanti denominato PRGR)*, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 751 in data 17 aprile 2015, ferma restando la prevalenza del presente Capitolato sul predetto Piano in caso di eventuali elementi di discordanza nonché in ordine alla strutturazione tariffaria dello stesso.

In linea generale, il ritiro ed il trasporto dei rifiuti agli appositi impianti di smaltimento/recupero/termodistruzione dovrà avvenire giornalmente e dovrà essere eseguito (il ritiro dalle navi) anche a mezzo natanti, debitamente abilitati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il servizio consiste in particolare nell'organizzazione del servizio e nelle prestazioni come di seguito specificate in via esemplificativa ma non esaustiva:

- raccolta e trasporto allo smaltimento, come rifiuti, tramite termodistruzione (incenerimento o coincenerimento), nell'ambito della Regione Puglia, dei rifiuti di origine alimentare provenienti da attività di cucina, ristorazione e camera prodotti dalle navi commerciali e passeggeri provenienti da Paesi extra-UE. Tale tipologia di rifiuti, identificata, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1069/2009, lett. f), come sottoprodotti di origine animale appartenente alla Categoria di rischio 1, dovrà essere conferita alla ditta concessionaria del servizio in appositi imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili, oppure in contenitori riutilizzabili di colore nero che devono essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e devono essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza. I contenitori e gli imballaggi suddetti — che dovranno essere forniti alle navi



e/o ai loro rappresentanti in loco (agenzie marittime raccomandatarie) dal concessionario del servizio - dovranno recare la dicitura seguente: "PORTO DI BRINDISI — RIFIUTI DI CAT. 1<sup>a</sup>- REG. (CE) 1069/2009 (Allegato al presente CSA) — DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE — CHIUDERE IL SACCO ERMETICAMENTE E MANEGGIARE CON CURA —". Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere devono essere smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli devono essere sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.

La nave dovrà — in attesa dell'arrivo del mezzo del concessionario del servizio — custodire in appositi spazi di bordo i contenitori in questione debitamente chiusi. Ai sensi dell'art. 4 della Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 (allegate al presente CSA), qualora i rifiuti in questione non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; a tal fine, il concessionario del servizio dovrà munirsi di un apposito contenitore frigo di dimensioni idonee e comunque di capacità non inferiore a 5 mc, da collocarsi nell'area portuale che all'uopo sarà indicata dall'Ente, che dovrà essere alimentato a mezzo collegamento all'impianto elettrico portuale tramite apposita linea; in ogni caso il trasporto allo smaltimento dei citati rifiuti per la termodistruzione dovrà avvenire almeno una volta a settimana. I contenitori utilizzati per i rifiuti in questione devono essere chiudibili ermeticamente, essere costruiti in materiale lavabile e disinfettabile e devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, di colore nero, alta almeno 15 cm e di una larghezza tale da renderla evidente. **Il partecipante alla procedura di gara dovrà specificare – a mezzo apposita dichiarazione – presso quale l'impianto/i di termodistruzione nell'ambito della Regione Puglia i rifiuti in questione verranno conferiti.** L'automezzo che dovrà essere impiegato per il trasporto dei rifiuti in questione dovrà essere dedicato a tale tipologia di rifiuti, nel senso che, nella Regione Puglia non è consentito il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, dei sottoprodotti di origine animale, nei quali rientrano i rifiuti in questione, o prodotti derivati di diversa categoria. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, se vengono rispettate le condizioni seguenti:

1) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità di cui all'art. 7 delle Linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1069/2009 (allegate al presente CSA);



2) siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro.

- Raccolta, anche in maniera differenziata, e trasporto allo smaltimento e/o centri di recupero dei rifiuti prodotti dalle navi, diversi da quelli di cui al punto precedente;
- Raccolta e trasporto allo smaltimento e/o recupero di rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiale da imballaggio, legno compensato, carta, cartone etc., non prodotti dalle navi in senso stretto e provenienti comunque dall'attività di imbarco e sbarco delle merci;
- Ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti liquidi oleosi prodotti dalle navi, comprese le acque di sentina e gli sludge, nonché delle acque nere (sewage);
- raccolta di rifiuti speciali pericolosi (batterie, pile, materiale fotografico, neon, scarti di attività sanitaria, etc.) e non (carta, plastica, vetro, etc.);
- raccolta e trasporto allo smaltimento e/o recupero del contenuto degli impianti mobili (isole ecologiche) degli oli usati, dei filtri olio e delle batterie al piombo, che dovranno essere realizzati/forniti e gestiti dalla ditta aggiudicataria del servizio;
- ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento dei rifiuti costituenti residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido e/o liquido contenuti a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permangono al termine delle operazioni di scarico e pulizia;
- lavaggio, pulizia e disinfezione degli impianti mobili di raccolta in dotazione o forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio almeno una volta al mese, con intensificazione dei lavaggi e disinfezioni durante i mesi estivi;
- raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto e da pesca nonché da quelle addette ai servizi portuali (rimorchiatori, piloti, ormeggiatori, etc.).

Si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla:

- legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.;
- decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- D.M. Sanità 22 maggio 2001 e ordinanza del Ministero della Sanità del 21 aprile 1999 e s.m.i. sui rifiuti alimentari provenienti da Paesi extra-U.E.;
- Reg. (CE) 21.12.2007 n. 1576/2007 di attuazione e modifica del Reg. (CE) n. 92/2005;



- Reg. CE n. 1069/2009 e Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009;
- Ordinanze della locale Autorità marittima; decreto legislativo n. 182/2003 e s.m.i..

Il servizio di ritiro dei rifiuti *garbage* di tutte le navi e di quelli alimentari prodotti dalle navi provenienti da Paesi extra UE deve essere effettuato a cura del Concessionario obbligatoriamente per ogni giorno di permanenza della nave. Le navi saranno tenute a conferire i rifiuti alimentari al servizio di raccolta il giorno di approdo ed il giorno della partenza nonché ogni 48 ore di sosta all'ormeggio.

I servizi di ritiro oli, slops, acque nere, etc., devono essere espletati al più presto e comunque al massimo entro 24 ore dalla richiesta.

I servizi saranno retribuiti, con oneri direttamente a carico della nave che ha fruito degli stessi, con le tariffe di cui all'art. 7 del presente Capitolato speciale, aggiornate e parzialmente diversamente strutturate rispetto a quelle originariamente individuate dal PRGR. **A dette tariffe sarà applicata la riduzione della percentuale di ribasso offerta dal concessionario in sede di gara. Le tariffe, unitamente alle modalità di espletamento del servizio, saranno rese obbligatorie a mezzo di recepimento delle stesse in apposito provvedimento (ordinanza) dell'Autorità di Sistema portuale.**

### Articolo 3 - Durata e valore stimato dell'appalto e canone di concessione

**La durata della concessione per il servizio in oggetto del presente capitolato è prevista in mesi solari 18 (diciotto), con possibilità di estensione per ulteriori mesi 6 sei su richiesta della Stazione appaltante, decorrente dalla data di consegna del servizio. Il valore stimato dell'appalto è pari ad Euro 801.000,00 per il periodo considerato (24 mesi, includendo la possibilità di estensione), comprensivi dell'importo di Euro 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. .**

Il Concessionario sarà tenuto a versare all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale per l'espletamento del servizio in oggetto un **canone annuale pari al 2% (due per cento) del fatturato lordo** conseguito in forza dell'esecuzione del servizio di cui si tratta, ivi inclusi gli introiti derivanti dalla riscossione della tariffa fissa posta a carico di tutte le navi. A tal fine, il concessionario sarà tenuto a dimostrare con idonea documentazione, anche a mezzo di specifica contabilità inerente unicamente il servizio di cui si tratta, i ricavi del servizio affidato in concessione. In ogni caso, **il canone annuale minimo non potrà essere inferiore ad**



Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Il canone minimo dovrà essere versato entro il mese successivo a quello di aggiudicazione definitiva della concessione.

All'aggiudicatario del servizio – qualora necessario - sarà assegnata in concessione — per la durata commisurata a quella della concessione - anche un'area demaniale marittima, per un'estensione di massima pari a circa 2.000 mq. nell'ambito portuale di Costa Morena (zona commerciale) del porto di Brindisi, al fine di organizzare in quella sede le attività connesse con l'espletamento del servizio (es. deposito temporaneo rifiuti in appositi contenitori e/o mezzi, ricovero mezzi durante le fasi non operative; collocazione di pesa mobile, etc.) nonché per la collocazione di impianti mobili finalizzati al deposito temporaneo dei rifiuti secondo le modalità ed i limiti della vigente legislazione (deposito temporaneo ex art. 183 D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). L'uso di tale area sarà soggetto al pagamento del relativo canone annuale ai sensi degli artt. 36 e ss. Cod. Nav. e relative norme di attuazione. L'estensione dell'area sopra citata deve considerarsi come meramente indicativa e rappresenta la superficie massima concedibile. Non è pertanto esclusa la possibilità di richiedere in concessione un'area meno estesa, a condizione che il concessionario del servizio dimostri che tale area sia comunque sufficiente per assicurare gli scopi previsti dal presente CSA. E' fatta salva la possibilità per l'Ente di individuare, in sostituzione della zona a Costa Morena Est, un'altra area portuale idonea, in relazione ad esigenze sopravvenute o connesse alle attività di programmazione e/o esecuzione di attività portuali che rendano incompatibile con le stesse la concessione dell'area come sopra descritta.

#### **Articolo 4 — Modalità di esecuzione del servizio**

Fermi restando i principi generali che disciplinano la gestione dei rifiuti e di cui all'art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento), il concessionario del servizio oggetto della presente procedura, dopo aver ricevuto formale richiesta di ritiro dei rifiuti a bordo delle navi, dovrà provvedere, a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere, ad applicare le procedure descritte nel PRGR che di seguito si riportano in sintesi:

##### **1) RIFIUTI DI ORIGINE ALIMENTARE DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 7 DEL D. LGS. 182/2003;**

I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi possono essere suddivise in base alla tipologia di navi dai quali provengono, ossia:



- a) navi da carico e da passeggeri impegnate in tragitti internazionali con Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- b) navi da carico e da passeggeri impegnate in tragitti nazionali o con Paesi facenti parte dell'Unione Europea;
- c) navi da diporto e da pesca e navi addette ai servizi portuali non impegnati in tragitti internazionali con Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- d) navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute e gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi di cui alla lettera a) sono soggetti alla disciplina del REG.(CE) 1069/2009 e del D.M. 22 maggio 2001 (qualora non in contrasto con il predetto Regolamento CE). I rifiuti prodotti dalle navi di cui alle lettere b), c), sono soggetti alla disciplina generale del D.Lgs. 152/2006. Le navi di cui alla lettera d) non sono soggette alla disciplina del D.Lgs. 182/2003; tuttavia queste ultime, ai sensi del D.M. 19 marzo 2008; qualora non ormeggiate presso la Base Militare Navale di Brindisi, possono avvalersi del servizio fornito dal concessionario del servizio, senza applicazione della parte fissa della tariffa e del minimo fatturabile.

In considerazione tuttavia del fatto che le navi di cui alle lettere a) e b) sono obbligate ad ormeggiarsi presso le banchine destinate al traffico commerciale o in rada e data la esiguità del numero di navi che effettuano viaggi nazionali è stata predisposta una disciplina unica applicando i criteri più restrittivi relativi alle navi impegnate in viaggi con paesi non facenti parte dell'Unione Europea, nel senso di trattare i rifiuti di origine alimentare alla stessa stregua di quelli prodotti dalle navi provenienti da Paesi extra UE anche se le navi dovessero provenire da porti UE. Quanto precede vale a significare che tutti i rifiuti alimentari prodotti dalle navi, sia che provengano da porti extra UE che UE dovranno essere trattati come specificato al punto dedicato ai rifiuti alimentari extra UE, con le medesime modalità e destinazione di smaltimento (termodistruzione).

Per le navi di cui alla lettera c) viene predisposta una disciplina differente basata sul fatto che tali navi ormeggiano in posti differenti da quelli destinati alle navi di cui alle lettere a) e b) e che il loro raggruppamento in aree in concessione a singoli operatori consente di considerarle come un insieme. Per ognuno di tali insiemi viene predisposta una tariffa separata agevolata che verrà applicata periodicamente, indipendentemente dall'effettiva presenza di navi e del volume dei rifiuti prodotti, in funzione della frequenza di raccolta dei rifiuti e della maggiore



facilità dell'espletamento del servizio in virtù del fatto che le navi provvedono a conferire direttamente i rifiuti negli appositi impianti mobili di raccolta (cassonetti). La disciplina tiene inoltre conto del fatto che tali navi non producono residui del carico e pertanto la disciplina per i rifiuti di origine alimentare può essere estesa a tutti i rifiuti prodotti da tali navi ad eccezione delle acque di sentina, degli oli esausti e degli altri rifiuti non provenienti dai locali adibiti ai servizi di cucina e cambusa nonché nei locali normalmente adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri.

I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi di cui alle lettere a) e b) sono pertanto sottoposti alla seguente disciplina:

- 1) Tutte le navi in sosta nel porto o nella rada di Brindisi hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti nei locali adibiti ai servizi di cucina e cambusa nonché nei locali normalmente adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri, alla ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi. I rifiuti alimentari devono essere separati da posate in plastica, vasellame, contenitori, involucri, etc. La frazione umida è destinata ad incenerimento.
- 2) Il servizio di ritiro dei rifiuti di origine alimentare deve essere effettuato a cura del concessionario obbligatoriamente per ogni giorno di permanenza della nave, festivi inclusi, anche se la nave non abbia materialmente rifiuti da consegnare. La consegna dei rifiuti di origine alimentare è comunque obbligatoria relativamente al primo giorno di approdo della nave e l'ultimo giorno di permanenza della stessa e, comunque, ogni 48 ore di sosta della nave in porto.
- 3) I rifiuti di cui al punto 1) devono essere collocati in appositi imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili ovvero in contenitori stagni di colore nero che devono essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e devono essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza. I suddetti sacchi devono riportare la seguente dicitura "RIFIUTI DI CAT. I - DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ELIMINAZIONE – REG.(CE) 1069/2009". I contenitori e/o gli imballaggi a perdere per i rifiuti della categoria in precedenza citata devono essere forniti alla nave dal concessionario del servizio in quantità sufficiente in relazione alla previsione di sosta in porto della nave di cui si tratta.



I contenitori contenenti i rifiuti devono essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta concessionaria.

4) Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato tutti i giorni, una volta al giorno, dalla ditta concessionaria del servizio con personale adeguatamente formato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti raccolti.

Il servizio è effettuato, anche se la nave non abbia materialmente rifiuti da consegnare.

5) La raccolta dei rifiuti è effettuata con appositi mezzi (imbarcazione ed autocarro) muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o dei colaggi durante il loro trasporto fino al luogo di smaltimento.

6) Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta è effettuato dall'equipaggio della nave fatta salva l'esplicita diversa richiesta, nel qual caso tale operazione è effettuata dal personale della ditta concessionaria che potrà applicare l'apposita maggiorazione tariffaria.

7) La consegna dei rifiuti delle navi deve iniziare entro 30 minuti dall'arrivo sottobordo del mezzo di raccolta, decorrenti dall'avvenuta notifica alla nave della presenza del mezzo. Oltre i 30 minuti di attesa la ditta potrà applicare l'apposita maggiorazione tariffaria, più avanti indicata;

8) I rifiuti raccolti negli imballaggi a perdere o nei contenitori devono essere predisposti a bordo delle navi in posizione tale da renderne sicuro e veloce l'imbarco sui mezzi di raccolta anche in condizione di mare non perfettamente calmo.

9) La ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti (di qualsiasi genere), apposita ricevuta dalla quale risultino i seguenti dati:

- a. Dati identificativi della ditta concessionaria,
- b. Dati identificativi della nave e quantitativo dei rifiuti ritirati,
- c. Tipologia dei rifiuti conferiti
- d. Data e ora del servizio effettuato.

10) Completata l'operazione di raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo da tutte le navi, la ditta incaricata del servizio li trasporta presso l'impianto abilitato per lo smaltimento finale tramite termodistruzione. Al fine di far fronte



ad eventuali periodi di chiusura non programmati dell'impianto individuato, i rifiuti potranno essere conferiti presso altro impianto abilitato. Dovrà essere quindi comunicato formalmente all'Autorità di Sistema portuale – Ufficio di Brindisi - e all'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea del porto di Brindisi la ragione sociale e l'indirizzo dello stesso. Resta inteso che dovranno comunque essere sempre tempestivamente comunicati all'Autorità di Sistema portuale gli estremi di tutti gli impianti di conferimento per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi. Ai sensi dell'art. 4 della Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 (allegate al presente CSA), qualora i rifiuti in questione non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; a tal fine, il concessionario del servizio dovrà munirsi di un apposito contenitore frigo di dimensioni idonee e comunque di capacità non inferiore a 5 mc, da collocarsi nell'area portuale che all'uopo sarà indicata dall'Ente, che dovrà essere alimentato a mezzo collegamento all'impianto elettrico portuale tramite apposita linea; in ogni caso il trasporto allo smaltimento dei citati rifiuti per la termodistruzione dovrà avvenire almeno una volta a settimana. L'aggiudicatario del servizio, qualora non provveda direttamente alla fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento del contenitori frigo, potrà chiedere all'Ente di allocare un punto di fornitura elettrica e sarà tenuto al rimborso degli oneri derivanti da consumo come stabiliti dall'Ente medesimo e che, in ogni caso, non potranno essere inferiori ad Euro 2000,00/anno, considerato un funzionamento h24 per 365 gg.

11) La ditta concessionaria mantiene sempre puliti e asciutti i veicoli ed i cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo che devono essere puliti, lavati e disinfettati con regolarità in modo da mantenerne l'idoneità all'impiego. Per il trasporto dei citati rifiuti la ditta concessionaria potrà avvalersi anche dei mezzi debitamente abilitati inviati dall'impianto presso il quale i citati rifiuti debbono essere conferiti ai fini della loro termodistruzione.

12) Ai fini del servizio di cui alla presente organizzazione:

a) Per **produttore** s'intende: la nave in sosta, in rada o in porto;



b) Per **detentore** si intende: la ditta concessionaria del servizio di raccolta rifiuti.

13) Le navi di cui sopra assolvono tutti gli obblighi, previsti dal D. Lgs. 152/2006 in capo ai produttori, con la notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 182/2003 e la consegna dei rifiuti al servizio portuale di raccolta.

In considerazione del quantitativo di rifiuti generati da ogni singola unità di cui alla lettera c) (navi da diporto e da pesca e navi addette ai servizi portuali non impegnati in tragitti internazionali con paesi non facenti parte dell'Unione Europea) non risulta opportuno organizzare una raccolta "porta a porta" e pertanto, come è stato già accennato, il servizio viene organizzato facendo riferimento al singolo concessionario, predisponendo in ogni area in concessione o presso le banchine utilizzate dalle navi addette ai servizi portuali di appositi impianti mobili. I rifiuti devono essere conferiti, a cura di ciascun utente nautico, possessore dell'unità, agli appositi impianti mobili di raccolta. Il concessionario del servizio portuale di raccolta rifiuti provvederà a svuotare periodicamente gli impianti e trasportare i rifiuti presso l'impianto di smaltimento.

## 2) ACQUE REFLUE COMPRESSE LE ACQUE DI SENTINA

Le acque reflue sono distinte in:

- a. (oil) rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine (acque di sentina, sludge, morchie, ecc.);
- b. (sewage) rifiuti liquidi provenienti dalle latrine, dalle docce, dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave;

La raccolta deve essere richiesta al concessionario del servizio portuale che provvederà ad eseguirla utilizzando i mezzi a propria disposizione (autospurgo, cisterne, ecc) ed a trasportare i rifiuti agli impianti autorizzati previsti dal piano gestione rifiuti.

I rifiuti di cui al n. 2 lett. b. (sewage) verranno ritirati con autospurgo, entro 24 ore dalla richiesta formulata dalle navi interessate, e verranno avviati all'impianto di depurazione più vicino.

### **Il servizio di raccolta delle acque reflue è organizzato come segue:**

1. Le navi impegnate nei traffici commerciali che fanno scalo nel porto di Brindisi devono conferire i rifiuti presenti a bordo prima di lasciare il porto, salvo la deroga prevista



dall'art. 7 del D.Lgs. 182/2003. Tali navi devono contattare il servizio di raccolta portuale con congruo anticipo per evitare ritardi alla partenza e devono predisporre la nave e l'attrezzatura necessaria per il travaso dei rifiuti nell'impianto mobile che il concessionario del servizio posizionerà vicino alla nave.

2. Per le unità da pesca, le unità addette ai servizi portuali nonché quelle addette ai servizi di Stato, che generalmente effettuano uscite quotidiane o brevi navigazioni nonché per le unità da diporto che, specie durante il periodo invernale, lasciano il porto sporadicamente, in considerazione del fatto che tali navi producono limitati quantitativi di acque di sentina e spesso non sono muniti di attrezzature per l'aspirazione meccanica o il pompaggio delle acque, il concessionario deve organizzarsi per fornire un servizio che utilizzi **attrezzature mobili carrellabili** che rendano agevole il loro spostamento nei pressi dell'unità da servire e che operino autonomamente l'aspirazione o la ricezione delle acque dalle suddette unità. Il concessionario del servizio di raccolta provvederà periodicamente a ritirare i rifiuti raccolti ed a svuotare i contenitori ed a trasportare i rifiuti all'impianto di smaltimento.

### 3) RESIDUI DEL CARICO

I comandanti delle navi sono tenuti a conferire al servizio portuale di raccolta rifiuti i residui del carico richiedendo al servizio la predisposizione degli impianti necessari in base al quantitativo ed alla tipologia di residui del carico. I residui del carico devono essere analizzati prima di essere portati fuori dal porto per la preventiva individuazione dell'impianto di smaltimento. Gli oneri economici connessi all'effettuazione delle analisi del rifiuto sono a carico della nave che li ha prodotti.

### 4) RIFIUTI ASSOCIATI AL CARICO

Per rifiuti associati al carico si intendono i materiali che rimangono a bordo delle navi al termine delle operazioni portuali e che hanno terminato di svolgere la loro funzione di protezione del carico, ecc.

Per tali rifiuti, prima della loro partenza, le navi sono tenute alla loro consegna alla ditta concessionaria del servizio di raccolta previa separazione da quelli di origine alimentare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi; questi ultimi dovranno essere accompagnati dalle relative schede tecniche.



I rifiuti giacenti a terra derivanti dalle operazioni portuali si considerano prodotti dalle imprese portuali, di cui all'art. 16 della Legge 84/94, che svolgono le operazioni portuali e devono essere conferiti al servizio portuale di raccolta a spese dell'impresa portuale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'impresa portuale, al termine delle operazioni o dei servizi portuali è tenuta a provvedere alla pulizia delle aree terrestri utilizzate nonché degli specchi acquei portuali sporcati, anche accidentalmente durante il lavoro.

b) I soggetti di cui sopra possono effettuare le sole operazioni di spazzamento e pulizia delle aree utilizzate e la pulizia degli specchi acquei con proprio personale o affidare tali attività alla ditta concessionaria del servizio di pulizia nell'ambito portuale.

Non è consentito utilizzare ditte o personale diverso da quello sopra indicato.

c) Il deposito temporaneo dei rifiuti è ammesso esclusivamente nelle apposite aree portuali di Costa Morena sopra indicata, fatte salve le aree ove saranno collocati i cassonetti mobili e le isole ecologiche nonché, ove necessario, i cassoni mobili di cui all'elenco delle dotazioni di cui il partecipante alla procedura dovrà essere in possesso. In considerazione del volume di rifiuti che possono essere generati dalle operazioni portuali svolte su una singola nave il deposito temporaneo deve rispettare le prescrizioni dell'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/2006. I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, con cadenza almeno settimanale per i rifiuti non pericolosi, e con cadenza giornaliera per i rifiuti pericolosi. **NON E' AMMESSO IL DEPOSITO DI RIFIUTI FUORI DAGLI IMPIANTI MOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI.**

d) Ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. 152/2006 le imprese portuali sono detentori dei rifiuti prodotti nel corso delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e movimento delle merci e di qualsiasi altro materiale in ambito portuale.

#### 5) OLI LUBRIFICANTI ESAUSTI

Gli oli esausti prodotti dalle unità da diporto, da pesca, dalle navi addette ai servizi portuali nonché da quelle addette ai servizi di Stato non commerciali possono essere conferiti gratuitamente presso le isole ecologiche posizionate in ambito portuale nelle postazioni di seguito indicate. Il concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale provvederà a svuotare periodicamente tali isole e a trasportare i rifiuti



presso gli impianti di smaltimento autorizzati aderenti al Consorzio Obbligatorio Oli Usati. Le Isole ecologiche saranno posizionate presso i siti di seguito elencati:

- a) Lega Navale Italiana,
- b) Porticciolo Turistico di Bocche di Puglia;
- c) Banchina Feltrinelli/Punto Franco;
- d) Villaggio Pescatori.

Il contenuto di sostanze estranee all'olio esausto nelle isole ecologiche non può superare il 5% del volume del rifiuto. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, il concessionario dell'area nella quale l'isola ecologica è posizionata è tenuto a sostenere le spese per lo smaltimento ordinario di tali rifiuti avvalendosi del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.

Gli oli esausti prodotti dalle navi diverse da quelle di cui al presente punto devono essere consegnati al servizio portuale di raccolta rifiuti che provvederà alla raccolta con appositi mezzi (autospurgo, autocisterna, cisterna) ed al successivo conferimento per il recupero al rappresentante locale del Consorzio Obbligatorio Oli Usati. Il concessionario del servizio potrà in alternativa procedere al ritiro degli oli esausti da avviare al recupero richiedendo l'impiego diretto della Ditta rappresentante il Consorzio Obbligatorio oli usati.

#### 6) FILTRI OLIO, BATTERIE ESAUSTE, ECC.

I filtri olio esausti, le batterie esauste, ecc. prodotti dalle unità da diporto, da pesca, dalle navi addette ai servizi portuali devono essere conferiti separatamente al concessionario del servizio di raccolta rifiuti che provvederà al trasporto allo smaltimento previo rilascio di apposita ricevuta necessaria per la successiva fatturazione, trattandosi di conferimento a titolo oneroso.

I concessionari demaniali operanti in ambito portuale che gestiscono mezzi meccanici, automezzi, o altre apparecchiature che utilizzano oli lubrificanti sono tenuti a dotarsi di idonei raccoglitori per la raccolta degli oli usati. Essi non possono utilizzare gli impianti portuali di raccolta.

#### 7) RIFIUTI NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI NUMERI 1, 2, 3, 4, 5, e 6 PRODOTTI DALLE UNITÀ DA DIPORTO, DA PESCA E DA UNITÀ ADDETTE AI SERVIZI PORTUALI.

I rifiuti non pericolosi, diversi da quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 6, prodotti dalle unità da diporto, da pesca e da unità addette ai servizi portuali devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal concessionario del servizio portuale di raccolta per i rifiuti di origine alimentare dopo aver effettuato la selezione tra le differenti tipologie di rifiuti per i quali è prevista



la raccolta differenziata (carta e cartone - contenitori in plastica, vetro e metallo) che devono essere inseriti negli appositi contenitori dedicati.

I raccoglitori per la raccolta differenziata devono essere posizionati vicino ai raccoglitori per i rifiuti di origine alimentare.

Il concessionario dovrà organizzarsi relativamente al trasporto allo smaltimento in modo di mantenere il livello degli impianti mobili di raccolta portuali tale da poter accogliere i rifiuti che potrebbero essere conferiti nel caso di esigenze straordinarie.

### Articolo 5 — Mezzi del concessionario del servizio

Il partecipante alla presente procedura dovrà dichiarare, con le forme di cui al D.P.R. 445/2000, di essere in possesso, a titolo di proprietà, leasing o locazione di durata almeno pari a quella della concessione del servizio, delle attrezzature e mezzi riportati di seguito:

**DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA  
CAPACITA' DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI  
RACCOLTA RIFIUTI**

**INDICAZIONE AREA  
PORTUALE RISERVATA  
ALLA LOCALIZZAZIONE  
DEGLI IMPIANTI**

<b>Quantità</b>	<b>IMPIANTI PER RIFIUTI LIQUIDI</b>	
1	Autospurgo con motore di potenza non inferiore a Kw 250 e con cisterna avente capacità non inferiore a mc 7 capace di creare una depressione nel serbatoio di raccolta di almeno 0,8 atm	Nessuna indicazione
1	Autospurgo con motore di potenza non inferiore a Kw 140 e con cisterna avente capacità non inferiore a mc 5 capace di creare una depressione nel serbatoio di raccolta di almeno 0,8 atm	Nessuna indicazione
1	Contenitore frigo per immagazzinaggio temporaneo dei rifiuti alimentari di capacità non inferiore a 5 mc	Banchina di Costa Morena Est (o altra zona indicata da AdsP)
1	Cisterna terrestre scarrabile e settata da 10 m <sup>3</sup>	Nessuna indicazione
1	Cisterna terrestre scarrabile da 10 m <sup>3</sup>	Nessuna indicazione



1	Isola ecologica per oli esausti, batterie esauste, filtri olio/nafta	Banchina Feltrinelli/Punto Franco
1	Isola ecologica per oli esausti, batterie esauste, filtri olio/nafta	Lega Navale Italiana
1	Isola ecologica per oli esausti, batterie esauste, filtri olio/nafta	Porticciolo Turistico Bocche di Puglia
1	Isola ecologica per oli esausti, batterie esauste, filtri olio/nafta	Villaggio pescatori
1	Attrezzatura carrellabile idonea ad aspirare e/o ricevere piccoli quantitativi di acque di sentina o acque reflue da unità da diporto e/o da pesca	Banchina Costa Morena Est (area in concessione)

<b>IMPIANTI PER RIFIUTI SOLIDI</b>		
1	Motobarca abilitata al trasporto di rifiuti solidi e rifiuti alimentari di origine animale abilitata alla navigazione nazionale litoranea ed al trasporto di merci classe 6.1	Banchine Punto Franco/Feltrinelli o Stazione marittima
1	Mezzo di trasporto terrestre dedicato ( <u>Reg. CE n. 1069/2009</u> ) per il ritiro dei rifiuti di origine alimentare provenienti da attività di cucina e ristorazione delle navi commerciali presenti in porto e per il successivo trasporto all'impianto di termodistruzione. Detto mezzo dovrà essere dotato di motore di potenza non inferiore a 50 KW e di cassone stagno di capacità non inferiore a 3,5 mc, dotato di chiusura impermeabile che non consenta la fuoriuscita accidentale dei rifiuti.	Nessuna indicazione
1	Mezzo di trasporto terrestre avente motore non inferiore a 160 KW di potenza e cassone avente capacità non inferiore a 15 mc per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico ritirati dalle navi.	Nessuna indicazione
1	Autocarro voltacassonetti con motore di potenza non inferiore a 80 Kw e portata non inferiore a 1.000 Kg per la raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità minori da diporto, da pesca e da traffico.	Nessuna indicazione



1	Cassone scarrabile da m <sup>3</sup> 15	Banchina Costa Morena Prolungamento (piazzale)
1	Cassone scarrabile da m <sup>3</sup> 20	Banchina Costa Morena Prolungamento (piazzale)
1	Cassone scarrabile da m <sup>3</sup> 15	Banchina Costa Morena Est (piazzale)
1	Cassone scarrabile da m <sup>3</sup> 20	Banchina Costa Morena Est (piazzale)
1	Cassone scarrabile da m <sup>3</sup> 15	Banchina Costa Morena Est (area in concessione)
1	Cassone scarrabile da m <sup>3</sup> 20	Banchina Costa Morena Est (area in concessione)
6	Cassonetti da 1 mc per la raccolta e trasporto allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da diporto (indifferenziato — plastica — vetro alluminio — carta e cartone — legno).	Lega Navale Italiana
6	Cassonetti da 1 mc per la raccolta e trasporto allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da diporto (indifferenziato — plastica — vetroalluminio — carta e cartone — legno).	Porticciolo Turistico Bocche di Puglia
6	Cassonetti da 1 mc per la raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità servizi portuali, unità minori da diporto, da pesca e da traffico (indifferenziato — plastica — vetro — alluminio - carta e cartone — legno).	Banchina Revel/Sciabiche
6	Cassonetti da 1 mc per la raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità minori da diporto, da pesca e da traffico (indifferenziato — plastica — vetro alluminio - carta e cartone — legno).	Banchina Punto Franco/Feltrinelli
20	Contenitori per la raccolta dei rifiuti di origine alimentare (ex Reg. CE 1069/2009) di caratteristiche come descritte nella parte dedicata alla detta tipologia di rifiuti.	A disposizione del concessionario per la consegna alle navi



100	Contenitori a perdere per la raccolta dei rifiuti di origine alimentare (ex Reg. CE 1069/2009) di caratteristiche come descritte nella parte dedicata alla detta tipologia di rifiuti. La dotazione richiesta rappresenta quella obbligatoria minima al momento dell'inizio del servizio. La stessa deve essere costantemente ripianata durante il periodo di esecuzione dell'attività.	A disposizione del concessionario per la consegna alle navi
-----	---	---

Tutti i mezzi e le attrezzature, ivi inclusi i cassonetti, dovranno essere numerati e debitamente contrassegnati dall'indicazione, visibile e di dimensioni congrue, "Conferimento esclusivo rifiuti prodotti dalle navi".

Almeno il 30% dei veicoli a motore utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (sia solidi che liquidi) devono avere motorizzazione non inferiore alle indicazioni di cui alla Direttiva cd. **Euro 5**, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. Alla luce del numero dei mezzi a motore riportati nell'elenco sopra indicato, il numero minimo dei mezzi che deve soddisfare la rispondenza alla Direttiva Euro 5 è assunto pari a n. 2 mezzi.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva - tramite richiesta di intervento della locale Autorità marittima - il giudizio di idoneità al servizio dei natanti che l'impresa intende utilizzare.

Il concessionario del servizio, in caso di avaria di uno o più mezzi destinati al servizio, avrà l'obbligo di provvedere alla pronta sostituzione, provvisoria e/o definitiva degli stessi, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento o il termine maggiore che dovesse essere richiesto dal concessionario ed autorizzato dall'Autorità portuale, fatto salvo in cui il termine maggiore non sia causa di penalizzazione del servizio.

Le caratteristiche tecniche di massima delle 4 "isole ecologiche" sono riportate in allegato al PRGR oltre che in coda al presente CSA. Le stesse devono intendersi quali parametri di riferimento, non essendo esclusa la possibilità per il concessionario di fornire apprestamenti anche di foggia diversa ma delle medesime capacità minime di contenimento dei rifiuti come indicate in allegato.

#### **Articolo 6 — Orario di servizio, maggiorazioni/riduzioni ed addizionali**

L'orario normale di espletamento del servizio è compreso tra le ore 08.00 e le ore 17,00 di ciascun giorno.



Per i servizi richiesti dalle ore 17,00 alle ore 08,00 dei giorni feriali, per ritiri di rifiuti diversi da quelli alimentari di camera e cucina il cui conferimento è obbligatorio il primo e l'ultimo giorno di approdo nonché ogni 48 ore di sosta in porto della nave, si applica la maggiorazione tariffaria del 25%.

Per le prestazioni rese nei giorni festivi si applica la maggiorazione tariffaria del 50%.

Per ritiri di rifiuti effettuati con personale della ditta concessionaria di servizio si applica la maggiorazione del 30%. A tal fine, si intende per ritiro effettuato con personale della ditta concessionaria quello effettuato direttamente dal personale della stessa che si reca a bordo della nave per l'attività.

Per attese inopere sotto bordo superiori ai trenta minuti si applica la maggiorazione tariffaria del 20%. L'attesa inoperosa che da luogo alla maggiorazione si concretizza allorché il mezzo del servizio di raccolta, giunto sotto bordo alla nave e notificata alla stessa la propria presenza, attende oltre i 30 minuti l'inizio dell'attività di consegna dei rifiuti da parte del bordo.

Per le prestazioni rese con motobarca alle navi che sostano in rada si applica l'addizionale del 40%. Per le prestazioni rese con la motobarca alle navi ormeggiate al molo Versalis S.p.a., si applica l'addizionale del 30%.

Le maggiorazioni ed addizionali si applicano unicamente in caso di prestazioni rese e quindi non si applicano sulla parte fissa della tariffa in caso di navi che abbiano richiesto ed ottenuto la deroga o che siano esentate dall'obbligo del conferimento.

## **Articolo 7 - Tariffe**

Le tariffe che il concessionario del servizio dovrà applicare per il servizio oggetto della presente procedura, sono di seguito indicate. Alle stesse sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Il ribasso non si applicherà al costo delle analisi attesa la natura stessa di costo, assunto forfettariamente pari ad Euro 350,00, ma che il concessionario dovrà comunque documentare al fruitore del servizio.

### **TARIFFARIO**

#### **Tariffa fissa a carico di tutte le navi**

(da carico e da passeggeri, esclusi pescherecci e imbarcazioni da diporto ed altre eccezioni previste dal PRGR e dal presente CSA)

(indipendente dal conferimento)



## **Euro 71,13**

La quota fissa tariffaria si applica una sola volta, a prescindere dai giorni di sosta della nave all'ormeggio e dai conferimenti effettuati nello stesso approdo.

Per le navi che scalano il porto unicamente per effettuare il conferimento dei rifiuti e/o dei residui del carico, saranno applicate unicamente le tariffe previste per la consegna dei rifiuti, senza pertanto applicazione della quota fissa.

### **Tariffe per il conferimento dei rifiuti**

- 1) Rifiuti solidi di camera e rifiuti di origine alimentare provenienti da attività di cucina e ristorazione di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 182/2003 e Reg. CE n. 1069/2009

Navi sino a 1000 tonn di G.T.	Euro 44,40
Navi da 1001 a 5000 tonn di G.T.	Euro 51,00
Navi da 5001 a 10000 tonn di G.T.	Euro 63,70
Navi da 10001 a 15000 tonn di G.T.	Euro 87,90
Navi oltre 15001 tonn di G.T.	Euro 118,60

**Le tariffe sopra indicate concernono il conferimento dei rifiuti di cui si tratta per un quantitativo sino a 1 mc.** Per frazioni superiori ad 1mc. e sino al quantitativo di 2 mc. è dovuta all'impresa concessionaria la tariffa di cui sopra raddoppiata e così di seguito per ogni metro cubo ulteriore o frazione.

Il servizio per il conferimento dei rifiuti di cui al presente paragrafo viene prestato per ogni giorno di permanenza della nave in porto. La consegna dei rifiuti di origine alimentare è obbligatoria relativamente al primo ed all'ultimo giorno di approdo nonché, comunque, ogni 48 ore di sosta all'ormeggio.

- 2) Acque di sentina, sludge, acque nere (sewage)

Euro 160,00 a tonnellata con un minimo fatturabile pari a 5 tonnellate.

- 3) Rifiuti associati al carico

- a) *Rifiuti inerti*: Euro 129,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 5 tonnellate  
b) *Metalli vari omogenei (ferro, alluminio, acciaio)*: Euro 39,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 3 tonnellate



- c) *Imballaggi in legno*: il conferimento agli impianti mobili di raccolta (tra i quali debbono essere inclusi anche i mezzi a motore del concessionario del servizio) è gratuito qualora effettuato direttamente dalla nave (anche tramite impresa portuale incaricata) e per imballaggi in legno non contaminati o verniciati o mescolati con altri rifiuti. In caso non si verificano tali condizioni, agli imballaggi in legno sarà applicata la tariffa per i rifiuti non recuperabili più avanti riportata;
- d) *Imballaggi in plastica*: Euro 153,50 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 3 tonnellate;
- e) *Oli esausti (\*)*: Euro 38,70 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 5 tonnellate;
- f) *Rifiuti non recuperabili*: Euro 217,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 3 tonnellate.

(\*) = *Gli oli esausti prodotti dalle unità da diporto, da pesca, dalle navi addette ai servizi portuali. da quelle addette ai servizi di Stato non di natura commerciale, possono essere conferiti gratuitamente presso le Isole ecologiche che il concessionario del servizio dovrà fornire e collocare all'interno delle zone portuali indicate dal PRGR. L'apertura dell'Isola ecologica — quando non posizionata nell'ambito di una zona in concessione a terzi — dovrà essere richiesta telefonicamente al concessionario del servizio che provvederà a concordare con il produttore le modalità concrete per il conferimento. Il concessionario del servizio deve collocare presso ogni isola ecologica una cartellonistica ben visibile e di idonee dimensioni ove deve essere riportato il numero telefonico di reperibilità del servizio, le modalità e gli orari di conferimento ed ogni altra informazione utile alla corretta fruizione dell'impianto. Il conferimento gratuito è ammesso solo qualora il contenuto di sostanze estranee contenute nell'olio esausto sia inferiore al 5% del volume ed il quantitativo da conferire sia compatibile con la capacità ricettiva dell'Isola Ecologica. Quantitativi rilevanti di oli esausti devono essere conferiti al concessionario del servizio che ne curerà il ritiro gratuito ed il successivo conferimento ad una delle Ditte appartenenti al Consorzio obbligatorio Oli Usati. In quest'ultimo caso, è fatta salva la possibilità per il concessionario di effettuare il servizio direttamente tramite la ditta appartenente/concessionaria per il territorio del suddetto Consorzio Obbligatorio. Nel caso gli oli da conferire presentassero un contenuto di sostanze estranee superiore al 5% in volume, non è ammesso il conferimento gratuito ed al rifiuto sarà applicata la tariffa per le acque di sentina, calcolata tuttavia pro quota con un minimo pari alla tariffa prevista per 1/2 mc (Euro 80,00 per 1/2 mc).*

#### 4) Residui del carico



- a) *Acque di lavaggio*: Euro 150,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari ad 8 tonnellate;
- b) *Rifiuti inerti*: Euro 137,50 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 3 tonnellate;
- c) *Legname*: Euro 98,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 3 tonnellate;
- d) *Metalli vari omogenei (ferro, alluminio, acciaio)*: Euro 59,70 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate;
- e) *Imballaggi in plastica*: Euro 176,30 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate.

5) Rifiuti non pericolosi non recuperabili

Euro 219,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate

6) Rifiuti pericolosi

Euro 121,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 3 tonnellate. A detta tariffa deve essere addizionato il costo delle analisi, pari ad Euro 350,00, **oltre al costo documentato per lo smaltimento.**

NAVI MILITARI (D.M. 19 MARZO 2008)

Alle navi militari da guerra ed alle navi ausiliarie meglio indicate nel D.M. 19 marzo 2008 che, per qualsiasi motivo, dovessero fare richiesta di conferire i propri rifiuti al servizio fornito dal concessionario, si applicano le tariffe di cui alla presente Ordinanza, con esclusione della parte fissa della tariffa medesima e del minimo fatturabile.

NAVI IN SOSTA INOPEROSA E/O IN DISARMO

Le navi che siano in sosta in porto inoperose, cioè non espletanti operazioni portuali (es. visite registri classifica — lavori manutenzione e/o riparazione — etc.) e che siano tuttavia armate ed equipaggiate, hanno l'obbligo di effettuare il conferimento dei rifiuti alimentari e di camera e cucina almeno ogni 48 ore. Le navi in disarmo, che conservino a bordo il servizio minimo di guardiania, devono conferire i rifiuti alimentari e di camera e cucina almeno una volta a settimana. In ogni caso, tutti i rifiuti presenti a bordo dovranno essere conferiti prima della partenza della nave dal porto di Brindisi.

NAVI CON PORTO-BASE A BRINDISI

Le navi che scalano il porto di Brindisi con regolarità in quanto impiegate in servizi speciali (ad. es. Supply vessel — navi addette ai servizi di assistenza alle piattaforme — etc.) che siano state esentate dalla locale Capitaneria di Porto dalla presentazione ad ogni approdo della nota di informazioni e della dichiarazione integrativa di partenza (artt. 179 e 181 Cod. Nav), sono esentate dall'obbligo di corrispondere al concessionario la tariffa fissa, fatto salvo per il primo



giorno di approdo per il quale la stessa sarà corrisposta e sarà pari all'importo previsto per tutte le altre navi, nonché alla scadenza del periodo autorizzato, allorquando la nave deve comunque presentare la periodica nota di informazioni e dichiarazione integrativa di partenza.

**Tariffe annuali a carico dei concessionari di approdi e porticcioli turistici ed alle unità dei servizi tecnico-nautici ed altri servizi resi con motobarche per ritiro rifiuti solidi**

Lega Navale Italiana	Euro 5.121,55
Porticciolo Turistico di Bocche di Puglia	Euro 6.823,55
Salento Yachting Terminal (attualmente sospesa)	Euro 1.349,42
Rimorchiatori Impresa F.lli Barretta	Euro 1.533,36
Piloti del porto	Euro 226,18
Gruppo Ormeggiatori	Euro 226,18
S.T.P. Brindisi	Euro 226,18
A.T.S.	Euro 1.533,36
Altri servizi svolti con mezzi nautici	Euro 226,18

**Il partecipante alla procedura di gara che si aggiudicherà il servizio dovrà applicare le tariffe di cui al prospetto che precede, debitamente ridotte in relazione al ribasso d'asta offerto.**

Il servizio di ritiro dei rifiuti solidi per le unità navali e le imbarcazioni dei servizi portuali (rimorchiatori, piloti, ormeggiatori, trasporto merci e passeggeri) sarà effettuato a chiamata da parte dei titolari degli stessi servizi e comunque almeno ed inderogabilmente una volta a settimana. Al servizio destinato alle dette unità non si applica la tariffa fissa (in realtà, sia pure in forma diversa, già stabilita dalla tabella che precede) ma unicamente la tariffa discendente dal quantitativo e tipologia dei rifiuti solidi effettivamente conferiti. In caso le unità in questione non avessero rifiuti da conferire non si applicherà alcuna tariffa, ma il concessionario del servizio deve rilasciare all'unità e/o al concessionario, ottenendone la copia controfirmata, la bolletta di intervento effettuato al fine di dimostrare il rispetto della periodicità stabilita.



Il servizio di raccolta rifiuti solidi prodotti dalle imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari di approdi e porticcioli turistici (Lega Navale Italiana, approdo turistico di Bocche di Puglia, ATS, Salento Yachting) deve essere effettuato almeno quattro volte al mese. Gli importi tariffari annuali riportati nella tabella sopra indicata (da ridurre proporzionalmente in relazione alla durata della concessione) debbono intendersi comprensivi dei servizi predetti, per un quantitativo di rifiuti solidi ritirati a viaggio pari a 2mc o 1 tonn. Per ogni viaggio aggiuntivo, il concessionario del servizio di raccolta rifiuti applicherà una tariffa pari ad Euro 180,00 (fatta salva l'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara), comprensivo del ritiro di un quantitativo di rifiuti pari a 2 mc o 1 tonnellata.

Presso i concessionari degli approdi turistici della Lega Navale Italiana e dell'approdo turistico di Bocche di Puglia, il concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà provvedere al ritiro gratuito degli oli usati conferiti all'Isola Ecologica posizionata, nei casi in cui è previsto, nell'ambito delle concessioni di che trattasi a cura dell'aggiudicatario del servizio. Detto ritiro deve essere effettuato qualora il contenitore mobile dedicato sia stato riempito per l'80% della capienza e comunque ogni tre mesi. Presso le medesime aree, il concessionario del servizio dovrà collocare un congruo numero di cassonetti, oltre che per la raccolta dei rifiuti solidi, anche per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle unità ivi ormeggiate. I cassonetti devono essere dedicati almeno alla raccolta differenziata di carta e cartone, plastica, vetro, alluminio. Il ritiro di tali rifiuti sarà effettuato in occasione dei viaggi periodici (settimanali) previsti per il ritiro dei rifiuti solidi. In considerazione del fatto che i rifiuti raccolti in maniera differenziata (carta e cartone, plastica, vetro, alluminio) sono prioritariamente destinati al recupero, per la raccolta degli stessi non sarà applicata alcuna tariffa oltre a quella prevista per il ritiro dei rifiuti solidi.

Sempre presso i concessionari della Lega Navale Italiana e dell'approdo Turistico di Bocche di Puglia, il concessionario del servizio di raccolta rifiuti dovrà curare il ritiro, con cadenza non superiore al trimestre, di batterie, filtri olio e filtri gasolio, collocati nelle Isole ecologiche. Il ritiro di detti rifiuti è sottoposto a tariffa e fatturazione per l'importo di Euro 3,00 a Kg o 700,00 a mc. L'importo tariffario relativo ad 1 mc può essere frazionato in base ai quantitativi effettivamente conferiti, ma con un minimo fatturabile pari a 0,25 mc. Alla tariffa sopra descritta deve essere sommato l'importo di Euro 100,00 a viaggio.



Per il ritiro dei rifiuti liquidi (acque di sentina) prodotti dalle imbarcazioni da diporto omologate sino ad un massimo di dodici passeggeri, che ormeggiano sia presso i pontili dei due approdi turistici principali (Lega Navale e approdo Turistico di Bocche di Puglia) che presso le altre banchine portuali, nonché per i mezzi nautici dei servizi portuali tecnico-nautici, il concessionario del servizio potrà collocare – direttamente o tramite lo stesso titolare della concessione demaniale - una cisterna mobile di idonee caratteristiche, al fine di raccogliere all'interno i rifiuti liquidi di cui si tratta. In alternativa, il servizio si svolgerà a chiamata ed il concessionario utilizzerà l'attrezzatura carrellabile di cui alla scheda dedicata alle attrezzature per la raccolta dei rifiuti liquidi. Nel caso di collocazione delle cisterne per la raccolta di detti rifiuti, il servizio di raccolta da parte del concessionario del servizio viene prestato — a chiamata e comunque non oltre il trimestre — ed è soggetto alla tariffa di Euro 139,15 a tonn., con minimo fatturabile pari a 3 mc. Qualora il servizio venga svolto con l'attrezzatura carrellabile il servizio sarà tariffato come in precedenza indicato, ma senza l'applicazione del minimo fatturabile.

Il ritiro dei rifiuti solidi di origine alimentare o di camera e cucina prodotti da imbarcazioni da diporto ormeggiate presso banchine pubbliche è commisurato alla stazza delle stesse e tariffato come segue:

- Sino a 100 Tsl: Euro 40,00 per il 1° giorno di approdo (servizio obbligatorio); Euro 30,00 per i giorni successivi con servizio a chiamata;
- Da 101 Tsl sino a 300 Tsl: Euro 60,00 per il 1° giorno di approdo (servizio obbligatorio); Euro 40,00 per i giorni successivi con servizio a chiamata;
- Da 301 Tsl sino a 500 Tsl: Euro 80,00 per il 1° giorno di approdo (servizio obbligatorio); Euro 50,00 per i giorni successivi con servizio a chiamata;
- Oltre 500 Tsl: Euro 100,00 per il 1° giorno di approdo (servizio obbligatorio); Euro 60,00 per i giorni successivi con servizio a chiamata.

Nelle tariffe sopra indicate è incluso il costo per la raccolta e lo smaltimento sino ad 1 mc di rifiuti solidi.

Le imbarcazioni da diporto devono comunque avvalersi del servizio di raccolta rifiuti il giorno della partenza dal porto di Brindisi.

Le unità da pesca che approdano presso le banchine di Punto Franco/Feltrinelli per lo sbarco del pescato, dovranno avvalersi dei contenitori mobili per rifiuti posizionati



dall'impresa concessionaria del servizio, debitamente distinti per la raccolta differenziata (carta e cartone, plastica, vetro, alluminio) e per i rifiuti solidi indifferenziati, nonché dei contenitori posti all'interno dell'Isola ecologica per il conferimento dell'olio usato, batterie esauste e filtri. Il conferimento degli oli usati, qualora il contenuto di sostanze estranee sia inferiore al 5% del volume, deve essere effettuato presso l'isola ecologica ed è a titolo gratuito. Per le batterie esauste ed i filtri olio/nafta è dovuta la tariffa pari ad Euro 3,00/Kg per le batterie ed Euro 2,50 a pezzo per i filtri olio/nafta. Per il conferimento dei rifiuti solidi nei cassonetti all'uopo collocati, ogni unità da pesca — che effettui più di 5 approdi nel corso dell'anno - sarà tenuta a versare al concessionario, che ne rilascerà ricevuta, l'importo fisso annuale pari ad Euro 200,00. Il concessionario, ad avvenuto pagamento della suddetta tariffa, produrrà formale comunicazione all'Autorità di Sistema portuale ed alla locale Capitaneria di Porto riportando il nominativo, la sigla ed il compartimento di iscrizione della unità da pesca che abbiano soddisfatto l'onere di cui sopra. Il conferimento da parte delle unità da pesca di rifiuti liquidi diversi dagli oli usati è soggetto alle stesse tariffe previste per le imbarcazioni da diporto, con un minimo fatturabile pari ad 1 mc.

### **Tariffe applicabili per il conferimento di rifiuti particolari e per micro conferimenti**

Le tariffe di seguito riportate sono state individuate al fine di quotare i costi per la raccolta e smaltimento di rifiuti particolari o per conferimenti di limitata entità o per rifiuti ingombranti ma unitari.

<b>Tipologia rifiuto</b>	<b>C.E.R.</b>	<b>Tariffa ed unità di misura (non frazionabile)</b>	<b>Modalità di confezionamento</b>
Frigoriferi — congelatori — condizionatori (apparati contenenti cfc)	16.02.11*	Euro 90,00 a pezzo	Sfusi (gli apparati contenenti cfc devono comunque essere conferiti)



Elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, boilers, cucine)	16.02.14	Euro 110,00 a pezzo	Sfusi
Apparecchiature elettroniche (monitors- Tubi catodici in genere-)	16.02.13	Euro 3,50 a Kg	Sfusi
Apparecchiature elettroniche (unità centrali di pc — stampanti — tastiere- fax- etc.)	16.02.14	Euro 3,50 a Kg.	Sfusi
Ceneri leggere varie (Ashmaterial)	19.01.14	Euro 200,00 a mc	Sacchi in plastica o scatole di cartone chiuse
Tubi al neon e altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21	Euro 2,50 a pezzo	In scatole cartone
Olio vegetale di cucine esausto	20.01.25	Fino a 200 lt a corpo Euro 150,00. Eccedenza Euro 0,75 a lt	Fusti chiusi
Fusti vuoti ex olio — gasolio	15.01.10	Euro 20,00 a pezzo	Sfusi
Batterie ed accumulatori	20.01.33	Euro 3,00 a Kg o, in alternativa, Euro 700,00 a mc	Casse in PVC o pallets
Batterie alcaline	16.06.04	Euro 5,00 a Kg	Casse in PVC o pallets



Assorbenti, materiali filtranti, stracci contaminati da sost. pericolose	15.02.02	Euro 2,50 a Kg	
Imballaggi contaminati da sost. pericolose	15.01.10	Euro 2,50 a Kg	In scatole cartone o pallets
Vernici - diluenti	08.01.19 08.01.21	600,00 a mc	Barattoli su pallets
Cavi di ormeggio/ reti da pesca	16.03.04	Euro 110,00 a mc	Sfusi
Materassi - guanciali	16.03.04	Euro 15,00 a pezzo	Sfusi
Servizio raccolta rifiuti costituiti da materiali di medicazione e farmaci scaduti o revocati (CER 18.01.01 e - oggetti da taglio; CER 18.01.03* -rifiuti da raccogliere e smaltire con particolari precauzioni; CER 18.01.09 - medicinali non pericolosi; 18.01.10* - rifiuti di amalgama da odontoiatria), eccetto citotossici e citostatici		Servizio Euro 70,00 + Euro 55,00 a scatola (dim. max scatola: cm 80 lung x cm 40 largh x 30 h)	
Servizio raccolta e distruzione rifiuti costituiti da farmaci citotossici e citostatici scaduti o revocati (CER 18.01.08*, 18.02.07*)		Euro 400,00 a forfait	

I rifiuti non prontamente individuabili e/o non identificati devono essere sottoposti ad analisi al fine di classificarli e determinare le modalità ed i costi di smaltimento. I costi delle analisi, stimabili in circa Euro 350,00, sono a carico del soggetto che effettua il conferimento.

#### Articolo 8 — Area di raccolta

Fermo restando quanto indicato all'art. 3 del presente CSA, il concessionario del servizio deve organizzare l'area demaniale marittima estesa circa 2.000 presso Costa Morena Est — della



quale otterrà specifica concessione ex art. 36 Cod. Nav. presso la quale collocare i cassoni per la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti: plastica, vetro, carta e cartone, legno, imballaggi metallici, imballaggi misti, rifiuti alimentari, serbatoi per il contenimento dei rifiuti liquidi, contenitore frigo per i rifiuti alimentari ex Reg. Ce 1069/2009. Per la collocazione eventuale dei serbatoi destinati al deposito temporaneo dei rifiuti liquidi il concessionario dovrà realizzare, con oneri a suo esclusivo carico, tale deposito secondo le vigenti disposizioni in materia di contenitori e serbatoi fuori terra ove applicabili.

E' a carico del concessionario del servizio l'onere di richiedere ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni che dovessero essere previste dalla normativa in relazione alla tipologia di utilizzo dell'area demaniale di cui al presente articolo.

In ogni caso, l'area in questione è destinata ad un utilizzo limitato ad un deposito temporaneo, secondo le definizioni e condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'area in questione dovrà essere debitamente recintata e segnalata con apprestamenti visibili anche in ore notturne. L'impianto di illuminazione deve prevedere l'impiego di lampade a Led. Presso la stessa il concessionario potrà allocare anche le altre attrezzature impiegate per il servizio (autocisterne — auto compattatori — cassonetti — *etc.*).

Il concessionario del servizio dovrà, entro giorni 40 dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura, produrre specifico elaborato progettuale dettagliato, accompagnato da relazione sottoscritta da tecnico abilitato, concernente il previsto assetto operativo dell'area medesima e la specifica zona di collocazione dei depositi temporanei da realizzare.

Gli oneri per attrezzare l'area di raccolta dei rifiuti in questione sono interamente a carico del concessionario del servizio.

#### **Articolo 9 — Obblighi ulteriori del concessionario**

Sono a carico dell'aggiudicatario i seguenti ulteriori obblighi:

- a) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 182/2003, provvedere, a propria cura e spese, ad attrezzare l'area di raccolta dei rifiuti oggetto della procedura con le attrezzature descritte nel presente Capitolato;
- b) predisporre con le attrezzature necessarie, ai fini di consentire il conferimento dei rifiuti, le aree date in concessione e destinate all'approdo delle imbarcazioni da diporto e quelle in uso per l'ormeggio dei pescherecci;



- c) mantenere fisse per l'intero periodo di validità della concessione del servizio le tariffe previste dal Capitolato risultanti dopo l'applicazione del ribasso d'asta;
- d) predisporre un modulo, che dovrà essere concertato ed approvato dall'Autorità di sistema portuale (RUP), necessario per registrare ogni operazioni di conferimento e dettagliare i quantitativi e le tipologie dei rifiuti ricevuti e gestiti. I moduli compilati dovranno essere inviati all'Autorità di Sistema portuale con cadenza mensile;
- e) indicare la persona responsabile/i dell'attuazione delle prescrizioni del presente Capitolato e di quanto previsto dal PRGR a carico del concessionario;
- f) provvedere all'inoltro mensile all'Autorità di Sistema portuale del quadro sinottico completo dei rifiuti raccolti e gestiti, con l'indicazione del centro di smaltimento/recupero utilizzato, secondo un modello da concertare con l'Autorità medesima;
- g) garantire un adeguata formazione del personale ed il relativo aggiornamento professionale; nel corso del periodo di vigenza della concessione;
- h) provvedere al regolare pagamento del canone per le aree affidate in concessione nonché per l'attività oggetto della concessione in relazione al fatturato conseguito;
- i) assicurare la reperibilità per le emergenze h24 per tutti i giorni dell'anno, indicando il nominativo di un referente, con un recapito telefonico mobile;
- i) provvedere al corretto adempimento degli obblighi discendenti dal D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla redazione del DUVRI; tale documento deve essere elaborato e trasmesso in copia all'Autorità di Sistema portuale entro giorni 30 dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- k) fornire ai lavoratori impiegati nel servizio idonei DPI nonché indumenti ad alta visibilità, debitamente marchiati con apposita dicitura (Servizio raccolta rifiuti prodotti dalle navi);
- l) segnalare prontamente all'Autorità, anche a mezzo telefono e/o mail, eventuali situazioni di pericolo o di danno a persone o cose che si fossero prodotti nelle aree interessate al servizio, procedendo immediatamente al transennamento ed alla segnalazione della zona ritenuta pericolosa;
- m) Il ritiro dei rifiuti a bordo delle navi cisterna/gasiera/chimichiere deve essere effettuato esclusivamente utilizzando idonei contenitori in plastica e, qualora effettuata con mezzi nautici, questi dovranno essere provvisti di reti parascintille ai tubi di scarico dei motori e di efficaci parabordi, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle norme in vigore.



n) la concessionaria non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti di cui al presente appalto senza l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, fatti salvi i casi di forza maggiore.

o) l'impresa concessionaria è obbligata a provvedere alle assicurazioni previste dalle vigenti norme in materia marittima e quelle per la responsabilità civile verso persone e cose e per eventuali danni causati da inquinamento. Annualmente dovrà essere consegnata all'Autorità Portuale copia dell'avvenuto pagamento delle assicurazioni suddette.

**Il concessionario, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi ed è tenuto agli adempimenti ed alla tenuta dei documenti di cui al D. Lgs. 152/2006.**

**Per tutto quanto non previsto o diversamente disposto dal presente Capitolato si fa espresso rinvio al PRGR approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 751 del 17 aprile 2015.**

#### **Articolo 10 — Decadenza**

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- per mancata esecuzione nei termini assegnati degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti dalle norme di legge o di regolamento nonché assunti in sede di partecipazione alla gara;
- per non uso continuato o per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- per ritardato od omesso pagamento della somma dovuta a titolo di canone;
- quando la concessionaria, ad insindacabile motivato giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, contravvenga alle condizioni cui è subordinata la concessione e senza che la stessa abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui essa fosse incorsa;

Bari, li \_\_\_\_\_

Il R.U.P.  
Avv Rosario ARCADIO

## **SCHEDA TECNICA DI MASSIMA DELL'ISOLA ECOLOGICA**

A mero titolo esemplificativo e per fornire un parametro di riferimento anche tecnico, ciascuna isola ecologica potrà essere costituita da un gazebo zincato a caldo e verniciato in verde a base esagonale.

Sul basamento esagonale in lamiera è posizionata una pavimentazione in ferro grigliato calpestabile.

La cavità tra basamento e pavimentazione costituisce un bacino per la raccolta di piccole quantità di olio usato accidentalmente versate al di fuori del contenitore.

Ai sei spigoli del basamento sono collegati sei pali per la tenuta del tetto realizzato in lamiera.

La struttura è inoltre chiusa da 6 pannelli in grigliato zincato a caldo e verniciato, di cui due apribili.

All'interno dell'isola ecologica sono posti n° 4 contenitori di colore azzurro:

n° 1 serbatoio da 1.000 lt. (o più serbatoi di capacità complessiva pari a 1000 lt) per la raccolta dell'olio usato;

n° 1 contenitore in PVC per la raccolta delle batterie al piombo esauste

n° 1 fusto da 200 lt per la raccolta i filtri olio usati

n° 1 fusto da 200 lt. per la raccolta delle lattine di olio

**Ingombro massimo:** 3 m x 3 m x h. 3.2 m ca.

**Peso (stima):** 850 kg.

E' tuttavia ammessa la possibilità per il partecipante di fornire isole ecologiche di diversa tipologia e foggia, ma di dimensioni compatibili/assimilabili a quelle sopra indicate, a condizione che le stesse garantiscano la chiusura a chiave, le medesime capacità di contenimento nonché la previsione di un bacino di contenimento sottostante i serbatoi/fusti contenuti all'interno sufficiente per raccogliere e contenere eventuali piccoli sversamenti accidentali.

